



Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTE TALI MODIFICHE

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'INTERMEDIARIO

Tabella 1.1 - Informazioni sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INTERMEDIARIO	COGNOME	NOME	QUALIFICA
	ISCRIZIONE REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI	NUMERO	DATA

Tabella 1.2 - Informazioni sulla società per conto della quale viene svolta l'intermediazione

RAGIONE SOCIALE	PALLADINI & PARTNERS SRL
SEDE LEGALE E OPERATIVA	Via al Ponte Reale, 5 - 16124 GENOVA
TELEFONO	010/25.34.239
FAX	010/26.72.73
POSTA ELETTRONICA	info@palladiniepartners.it
PEC	palladiniepartners@legalmail.it
SITO INTERNET	www.palladiniepartners.it
ISCRIZIONE AL REGISTRO	B000014321
DATA DI ISCRIZIONE	01.02.2007
SEZIONE	B - BROKER

Nota per il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Tabella 1.3- Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta

IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell'intermediario

La Palladini & Partners Srl e le persone riportate nella tabella 1.1 **NON** detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Palladini & Partners Srl.

La Palladini & Partners Srl propone contratti **in assenza di obblighi contrattuali** che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Nota per il contraente

Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazioni con le quali la Palladini & Partners Srl intrattiene o potrebbe intrattenere rapporti d'affari.

Tabella 2.2 - Provvigioni o compensi riconosciuti sulle polizze RC Auto alla Palladini & Partners Srl

Denominazione impresa	percentuale minima sul premio lordo (imposte omogenee 16,00%) RC Auto	percentuale massima sul premio lordo (imposte omogenee 16,00%) RC Auto



Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

PARTE III - Informazioni sulle forme di tutela del contraente

Tabella 3.1 - Informazioni generali

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione è garantita da polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente e l'assicurato hanno facoltà di rivolgersi al:

Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione

c/o IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331

per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS.

Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali la Palladini & Partners Srl ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi

Denominazione sociale dell'impresa	Indirizzo	Capitale sociale

Tabella 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali la Palladini & Partners Srl ha un accordo in corso di validità - ratificato dall'impresa mandante - che la autorizza ad incassare i premi

Denominazione sociale dell'agenzia	Indirizzo	Capitale sociale

Tabella 3.4 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali la Palladini & Partners Srl ha un accordo in corso di validità - NON ratificato dall'impresa mandante - che la autorizza ad incassare i premi

Denominazione sociale dell'agenzia	Indirizzo	Capitale sociale

Tabella 3.4 - Nota importante per il contraente e per l'assicurato

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi.
↓	↓
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
	In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

Genova, li

PALLADINI & PARTNERS SRL
BROKERAGGIO ASSICURATIVO